

Novità e linee guida sul Bilancio d'esercizio 2017, Unico SC e SP 2018



Gli strumenti derivati: trattamento civilistico e fiscale

Paolo Nagar – Pirola Pennuto Zei & Associati

La disciplina civilistica per la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura è contenuta nell'**art. 2426 co. 1 n. 11-bis c.c.** (inserito dal DLgs. 139/2015), applicabile a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a **partire dall'1.1.2016**, nonché nel documento **OIC 32 «Strumenti finanziari derivati»** (pubblicato il 22.12.2016 e rivisitato in data 29.12.2017)



La nuova disposizione (ispirata alla prassi internazionale) prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al ***fair value***.

In precedenza gli strumenti finanziari derivati non disponevano di regole contabili specifiche; era prescritta la loro indicazione nella nota integrativa. In sintesi, i derivati «speculativi» erano registrati solo se di valore negativo (nel fondo rischi) mentre per i derivati «di copertura» si faceva generalmente riferimento alle disposizioni di Banca d'Italia applicabili alle banche.

Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al ***fair value***.

Le variazioni del *fair value* sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento **copre** il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una **riserva positiva o negativa di patrimonio netto**; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati **simmetricamente** allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di **stretta e documentata correlazione** tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.

Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura (derivati «speculativi»).

Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Nessuna definizione è contenuta nel Codice Civile ma viene fatto rinvio ai principi IAS-IFRS (art. 2426, c. 2, c.c.).

Per **strumento finanziario** si intende qualsiasi contratto che dà origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società

Un **derivato** è uno strumento finanziario o altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

- a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, *rating* di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante) (*es. l'indice della temperatura di una determinata città è variabile non finanziaria NON specifica di una parte contrattuale*);
- b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato (*es. un contratto di opzione presenta un premio inferiore all'investimento richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l'opzione è collegata*);
- c) è regolato a data futura.

Gli strumenti derivati possono essere classificati rispetto:



Gli strumenti finanziari derivati possono essere suddivisi in:

✓ **DERIVATI FINANZIARI:**

- a) **Contratti a termine**, che prevedono lo scambio tra due parti di un determinato bene (merci, valute, ecc.) ad una data futura e ad un prezzo prefissato al momento della stipula del contratto (*forward* e *future*);
- b) **Opzioni**, che attribuiscono all'acquirente il diritto (e non l'obbligo) di acquistare (*call*) o di vendere (*put*) attività finanziarie o reali ad un prezzo stabilito (*strike price*) ad una certa data, dietro la corresponsione di un premio che rappresenta la perdita potenziale massima;
- c) **Swap**, che consentono a due parti di scambiarsi tra di loro, a date prestabilite, flussi di cassa secondo uno schema convenuto (es. IRS).

✓ **DERIVATI CREDITIZI:** contratti che perseguono l'obiettivo di trasferire il rischio creditizio sottostante ad una determinata attività da un soggetto che acquista la protezione ad un soggetto che vende la protezione; si distinguono in:

- a) **credit default swap**, dove il venditore della protezione deve adempiere all'obbligazione prevista dal contratto al verificarsi di un determinato evento;
- b) **credit spread swap/option**, dove l'adempimento del venditore della protezione dipende dall'andamento di mercato di un'entità di riferimento;
- c) **total rate of return swap**, dove acquirente e venditore della protezione si scambiano flussi di cassa generati da un'entità di riferimento e quelli legati ad un tasso di interesse maggiorato o diminuito di uno *spread*.

Derivati di copertura vs Derivati speculativi 1/3

L'OIC32 fornisce la definizione di **derivato di copertura**, individuando quelli **speculativi** per differenza.


È di **copertura** il derivato designato alla copertura di uno dei seguenti 4 rischi:

- ✓ **Rischio di tasso d'interesse** (es. strumento di debito);
- ✓ **Rischio di cambio** (es. acquisto futuro in valuta altamente probabile);
- ✓ **Rischio di prezzo** (es. di una merce a magazzino);
- ✓ **Rischio di credito** (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).

Un derivato deve essere rilevato come di copertura solo se soddisfa le seguenti condizioni:

- Presenza di **strumenti di copertura ammissibili** ed **elementi coperti ammissibili**;
- presenza di **stretta e documentata correlazione** tra le caratteristiche dello strumento coperto e quello dello strumento di copertura; pertanto, all'inizio della relazione di copertura vi deve essere una **designazione** e una **documentazione formale** della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio coperto e di come la società valuterà i requisiti di efficacia della copertura.
- soddisfazione del **requisito di efficacia** della copertura (i.e. occorre che il valore dello strumento di copertura vari al variare e nella direzione opposta dell'elemento coperto).

RELAZIONE DI COPERTURA



Le relazioni di copertura possono essere di due tipi:

- **copertura delle variazioni del *fair value* (*fair value hedging*):** l'obiettivo è limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di *fair value* di una attività o di una passività iscritte in bilancio ovvero di un impegno irrevocabile (es. portafoglio titoli azionari, magazzino, ecc.);
- **copertura delle variazioni di flussi finanziari (*cash flow hedging*):** l'obiettivo della copertura è limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività o passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili o ad operazione programmate altamente probabili di acquisto/vendita di beni.

Pertanto, sono ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che raggruppati, i seguenti elementi:

- Attività e passività iscritte in bilancio
- Impegni irrevocabili
- Operazioni programmate altamente probabili

Un elemento di patrimonio netto non può essere designato come elemento coperto.

Altre classificazioni dei Derivati

Derivati standardizzati vs. Derivati «su misura»

- ✓ **DERIVATI STANDARDIZZATI E QUOTATI IN MERCATI REGOLAMENTARI:** Es. *future*, *covered warrants* e le opzioni (put e call) quando sono negoziati in mercati regolamentari (IDEM e SeDeX)
- ✓ **DERIVATI «SU MISURA»:** Quando sono costruiti su specifiche esigenze degli operatori e trattati da istituzioni finanziari nell'ambito di circuiti specializzati (cd. prodotti *over the counter* – OTC). Ad es. contratti a termine *forward*, le opzioni non quotate, gli *swap* e i derivati creditizi.

Derivati finanziari vs. Derivati non finanziari

Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante (*underlying asset*). Le attività sottostanti possono:

- ✓ avere natura **FINANZIARIA** come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio, ecc.;
- ✓ avere natura **NON FINANZIARIA (REALE)** come ad esempio il caffè, il cacao, l'oro, il petrolio, ecc.

Derivati simmetrici vs. Derivati asimmetrici

- ✓ **SIMMETRICI:** entrambi i contraenti, acquirente e venditore, si impegnano ad effettuare una prestazione alla data di scadenza.
- ✓ **ASIMMETRICI:** soltanto il venditore è obbligato a soddisfare la volontà del compratore. Infatti, il compratore, pagando un prezzo (detto premio), acquisisce il diritto di decidere in data futura se effettuare oppure no la compravendita del bene sottostante.

Gli strumenti finanziari derivati in Bilancio 1/2

La necessità di iscrivere in Bilancio gli strumenti finanziari derivati ha comportato una **modifica degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico** che ora accolgono anche i valori di tali contratti.

- La classificazione prevista per l'Attivo dello Stato Patrimoniale è la seguente:
- tra le “**Immobilizzazioni finanziarie**” nella voce B) III 4) **Strumenti finanziari derivati attivi**;
 - tra le “**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**” nella voce C) III 5) **Strumenti finanziari derivati attivi**.

La classificazione dei derivati con *fair value* positivo tra le Immobilizzazioni o nell'attivo circolante dipende dalle seguenti considerazioni:

- a) Derivato «di copertura» di flussi finanziari o di *fair value* di **un'attività**: l'imputazione segue la classificazione dell'attività coperta (immobilizzazione o attivo circolante);
- b) Derivato «di copertura» di flussi finanziari o di *fair value* di una **passività oltre 12 mesi**: la classificazione è operata nell'attivo immobilizzato.
- c) Derivato «di copertura» di flussi finanziari o di *fair value* di una **passività entro 12 mesi, di un impegno irrevocabile o di un'operazione programmata altamente probabile**: la classificazione è operata nell'attivo circolante.
- d) Derivato «speculativo»: la classificazione è operata nell'attivo circolante.

- La classificazione prevista per il Passivo dello Stato Patrimoniale è la seguente:
 - tra i “**Fondi per rischi e oneri**” nella voce B) 3) – **Strumenti finanziari derivati passivi** (*fair value* negativo).

- La classificazione prevista per il Patrimonio netto è la seguente:
 - nella voce A) VII - **Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**.

La Riserva di *cash flow hedge* accoglie le variazioni di *fair value* della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari, al netto della fiscalità differita.

L'utilizzo della Riserva è imputato a rettifica o integrazione delle voci di conto economico impattate dai flussi finanziari coperti negli esercizi in cui questi generano effetti economici ovvero a rettifica o integrazione di attività/passività non finanziarie scaturenti da impegno irrevocabile o operazione programmata.

- Nella sezione D del Conto Economico si iscrivono le rettifiche del valore degli strumenti derivati (D18d e D19d).

Dette voci «D» accolgono: 1) le variazioni di *fair value* dei derivati non di copertura; 2) le variazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura derivante dalla valutazione nell'ambito di una copertura al *fair value*; 3) gli utile/perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari; 4) le variazioni del valore temporale.

Gli strumenti finanziari derivati in Nota Integrativa

L'art. **2427-bis cod. civ.** e l'OIC 32 (paragrafi 119 - 129) indicano le informazioni che devono essere riportate in Nota Integrativa.

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati occorre indicare:

- a) il loro *fair value* (confrontato con l'esercizio precedente);
- b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- e) una tabella che indichi i movimenti della riserva di *fair value* avvenuti nell'esercizio.

Le categorie di strumenti finanziari sono determinate tenendo in considerazione la natura, le caratteristiche e i rischi (es. strumenti di copertura e speculativi, tipologia di strumento finanziario, oggetto della copertura, ecc.)

Devono essere rilevati inizialmente al **fair value** gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari

La valutazione al **fair value** va operata anche alla data di chiusura del bilancio


L'art. 2426, comma 4, c.c. riprende i medesimi concetti contenuti nei principi contabili internazionali (IFRS 13) per dare una definizione di *fair value* e stabilisce quanto segue:

Il *fair value* - prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione - è determinato con riferimento:

- a) al **valore di mercato**, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore del mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento **analogo**;
- b) al valore che risulta da **modelli e tecniche di valutazione** generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo, tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il *fair value* non è determinato se l'applicazione dei predetti criteri non dà luogo ad un risultato attendibile.

Percorso di determinazione del *fair value*



Le variazioni del *fair value* dei derivati sono imputate:

- al conto economico; oppure
- se lo strumento derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi su attività/passività iscritte in bilancio o su impegni irrevocabili o su operazioni programmate (c.d. *cash flow hedge*), direttamente alla riserva positiva o negativa di patrimonio netto (voce A VII).

Tale riserva è imputata al conto economico (cd. *reversal*) nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi dell'operazione/dell'impegno oggetto di copertura per sterilizzare le oscillazioni di valore dell'elemento coperto.

Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito (c.d. *fair value hedge*) sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.

Non sono distribuibili gli utili derivanti dalla valutazione al *fair value* dei derivati non di copertura o non necessari

Rilevazioni successive dei derivati di copertura (1/2)

Quindi, nel caso di **strumenti di copertura**, la contabilizzazione è differenziata in funzione del tipo di relazione di copertura:

- **Coperture delle variazioni di *fair value*:** (quando l'elemento coperto è un'attività o una passività o un impegno irrevocabile: es. magazzino materie prime) – Dopo la prima valutazione al *fair value*, le successive variazioni del *fair value* sono rilevate a conto economico (voci D.18,d) e D.19,d).

L'elemento oggetto di copertura (es. magazzino) deve essere valutato in modo simmetrico e, quindi, al *fair value*; tale valutazione è operata «in deroga ai principi di riferimento».

La copertura delle variazioni di *fair value* di un'attività, di una passività o di un impegno irrevocabile non generano MAI componenti da rilevare nella Riserva di Patrimonio Netto

Es. Derivato di copertura del *fair value* del «magazzino»: il derivato è valutato al *fair value* e anche il magazzino è valutato al *fair value* in deroga al criterio del minore tra costo e mercato

Rilevazioni successive dei derivati di copertura (2/2)

- **Coperture di flussi finanziari:** (quando l'elemento coperto sono flussi finanziari che si manifesteranno in futuro: es. tassi di interesse, cambi).

La valutazione iniziale e le successive variazioni del *fair value* alla fine di ciascun esercizio sono rilevate nel patrimonio netto (voce A.VII), al netto della fiscalità differita.

Il rilascio della riserva a conto economico avviene in base alle modalità con le quali i flussi finanziari dell'operazione (es. interessi) impatteranno il conto economico così da sterilizzare gli effetti.

La voce di conto economico utilizzate per l'imputazione della riserva è la stessa impattata dai flussi finanziari attesi quanto hanno effetto sul risultato dell'esercizio (es. voce C.17 per la copertura di flussi finanziari derivanti da interessi su finanziamenti).

Le imposte differite, nei successivi esercizi, non sono riversati nella voce 20 del conto economico (come avviene in genere per la fiscalità differita) ma sono stornate con contropartita la riserva di patrimonio netto.

La registrazione dello strumento di copertura al patrimonio netto avviene solo per la «parte efficace della copertura». La parte «inefficace» va imputata a conto economico.

Rilevazioni «derivati di copertura» esistenti al 1° gennaio 2016

Derivati di copertura delle variazioni di *fair value*

La valutazione dei derivati esistenti al 1° gennaio 2016 è imputata a Patrimonio netto alla voce utile/perdite esercizi precedenti al netto della fiscalità differita

Derivati di copertura dei flussi finanziari

La valutazione dei derivati esistenti al 1° gennaio 2016 è imputata a Patrimonio netto alla voce Riserva di *cash flow hedge* al netto della fiscalità differita

La differente imputazione alla voce di Patrimonio netto non è di poco conto considerato i diversi trattamenti delle Riserve alimentate ai fini della loro disponibilità e utilizzabilità

La rappresentazione contabile dei derivati: una sintesi

Derivati speculativi

- sono iscritti in contabilità alla data in cui la società sottoscrive il contratto e valorizzati al *fair value* a tale data;
- al termine di ogni esercizio sono valutati al *fair value* con rilevazione della variazione di valore rispetto a quello di apertura a Conto Economico: nella voce D18d) nel caso di rivalutazione e nella voce D19d) per le svalutazioni.

Copertura delle variazioni di *fair value*

- sono iscritti in contabilità alla data in cui la società sottoscrive il contratto e valorizzati al *fair value* a tale data;
- al termine di ogni esercizio sono valutati al *fair value* con rilevazione della variazione di valore rispetto a quello di apertura a Conto Economico: nella voce D18d) nel caso di rivalutazione e nella voce D19d) per le svalutazioni;
- il valore dell'elemento coperto deve essere adeguato periodicamente per tenere conto della valutazione al *fair value* della componente relativa al rischio di copertura scrivendo la variazione a Conto Economico nella sezione D);
- ne consegue che in caso di perfetta copertura, il *fair value* del contratto derivato e del sottostante manifesteranno variazioni di egual valore ma di segno opposto con effetto reddituale pari a 0.

Copertura della variazione dei flussi finanziari

- sono iscritti in contabilità alla data in cui la società sottoscrive il contratto e valorizzati al *fair value* a tale data;
- al termine di ogni esercizio sono valutati al *fair value* con contropartita la variazione della riserva di Patrimonio Netto prevista per le operazioni di copertura dei flussi finanziari;
- la riserva di Patrimonio Netto deve essere poi rilasciata a Conto Economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno effetto sul risultato di esercizio;
- la voce di Conto Economico in cui riclassificare il rilascio della riserva è la stessa che viene interessata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sul risultato di esercizio.

I «derivati» più frequenti nelle aziende industriali e commerciali

Rischio da coprire:

Variabilità dei tassi di interesse su finanziamenti passivi legati
normalmente all'Euribor

In altre parole:

Si cerca di «trasformare» un tasso variabile con un tasso fisso

Strumento derivato finanziario tipico:

Interest rate swap (IRS)

Rischio da coprire:

Fluttuazione di cambi o di prezzo su acquisti/vendita di beni

In altre parole:

Si cerca di «fissare» il tasso di cambio o il prezzo alla data in cui
sorge l'impegno irrevocabile ad acquistare o vendere beni

Strumento derivato finanziario tipico:

Acquisto o vendita a termine (forward)

In entrambi i casi si tratta di COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI (CASH FLOW HEDGE)

Caso: IRS su interessi di un mutuo (copertura di *cash flow hedge*) – 1/6

La società Alfa al 1° luglio 2017 ha stipulato il seguente contratto di **mutuo**:

- Importo del mutuo: 500.000 euro (*bullet* non ammortizzato)
- Durata: 10 anni
- Data di erogazione: 1/7/2017
- Tasso di interesse: Euribor 6 mesi + 1% Spread
- Ammortamento: Non previsto
- Data pagamento: Ogni 6 mesi con decorrenza ultimo giorno lavorativo del semestre

La società Alfa contestualmente, per coprirsi dal rischio di oscillazione del tasso d'interesse, ha stipulato un **contratto derivato IRS**:

- Nozionale: 500.000 euro (*bullet* non ammortizzato)
- Durata: 10 anni
- Data di erogazione: 1/7/2017
- Incasso cliente: Euribor 6 mesi + 1% Spread (posto pari al costo del mutuo)
- Pagamento cliente: **Tasso fisso 4%**
- Data pagamento: Ogni 6 mesi con decorrenza ultimo giorno lavorativo del semestre
- Valutazione al 1/7/17: *Fair value* pari a zero

Caso: IRS su interessi di un mutuo (copertura di *cash flow hedge*) – 2/6

Rilevazione interessi passivi al 31/12/2017

Periodo 1/7/2017 – 31/12/2017

→

Euribor 6 mesi: 0,5%

Interessi da corrispondere sul mutuo pari ad **euro 3.750** (euro 500.000 * 1,5% * 6/12)

Scrittura contabile:

<i>Interessi passivi su mutuo (voce C.17)</i>	a	<i>Banca</i>		3.750
---	---	--------------	--	-------

Descrizione: pagamento interessi passivi su mutuo al 31 dicembre 2017

Contestualmente la società rileva gli effetti dello strumento finanziario derivato di copertura pagando alla banca il tasso fisso per **euro 10.000** (500.000 * 4% * 6/12) e incassando l'Euribor a 6 mesi + 1% per **euro 3.750** (500.000 * 1,5% * 6/12) per un netto di **euro 6.250** (euro 10.000 – euro 3.750).

Il differenziale negativo che l'impresa deve rilevare a conto economico è pari ad euro 6.250.

Scrittura contabile:

<i>Differenziali negativi su IRS (voce C.17)</i>	a	<i>Banca</i>		6.250
--	---	--------------	--	-------

Descrizione: regolamento finanziario dell'IRS al 31 dicembre 2017

Caso: IRS su interessi di un mutuo (copertura di *cash flow hedge*) – 3/6

Rilevazione *fair value* IRS al 31/12/2017

In sede di redazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017, l'impresa Alfa riceve dalla banca la comunicazione del **mark to market** dello strumento finanziario che è negativo per **euro 20.000**.

Scritture contabili:

<i>Riserva di copertura flussi finanziari (A VII)</i>	<i>a</i>	<i>Strumenti fin. derivati pass. (B 3)</i>	20.000
<i>Crediti per Imposte anticipate</i>	<i>a</i>	<i>Ris. di cop. flussi finanz. (A VII)</i>	4.800

Stato patrimoniale al 31/12/2017

Dare		Avere	
C) Crediti		 A) Patrimonio netto	
CII.5-ter) Imposte anticipate	4,800	AVII) Riserva copertura flussi finanziari	(15.200)
		 B) Fondi per rischi ed oneri	
		B.3) Strumenti fin. derivati passivi	20.000
		 D) Debiti	
		4) Debiti vs banche	500.000

Conto economico al 31/12/2017

Dare		Avere	
C) Proventi e oneri finanziari			
C.17) Interessi e altri oneri finanziari	(10.000)		

Caso: IRS su interessi di un mutuo (copertura di cash flow hedge) – 4/6

Rilevazione interessi passivi al 30/06/2018

Periodo 1/1/2018 – 30/06/2018 → Euribor 6 mesi: 0,7%

Interessi da corrispondere pari ad **euro 4.250** ($500.000 * 1,7\% * 6/12$)

Scrittura contabile:

<i>Interessi passivi su mutuo (voce C.17)</i>	<i>a</i>	<i>Banca</i>		4.250
---	----------	--------------	--	-------

Descrizione: pagamento interessi passivi su mutuo al 30 giugno 2018

Contestualmente la società rileva gli effetti dello strumento finanziario derivato di copertura pagando alla banca il tasso fisso per **euro 10.000** ($500.000 * 4\% * 6/12$) e incassando l'Euribor a 6 mesi +1% per **euro 4.250** ($500.000 * 1,7\% * 6/12$) per un netto di **euro 5.750** (euro 10.000 – euro 4.250).

Scrittura contabile:

<i>Strumenti fin. derivati pass. (B.3)</i>	<i>a</i>	<i>Banca</i>		5.750
--	----------	--------------	--	-------

Descrizione: regolamento finanziario dell'IRS al 30 giugno 2018

Scrittura contabile:

<i>Interessi passivi su mutuo (C.17)</i>	<i>a</i>			5.750
		<i>Credito per imposte anticipate</i>		1.380
		<i>Ris. cop. flussi fin. (A VII)</i>		4.370

Descrizione: rilascio della Riserva flussi finanziari a Conto economico al 30 giugno 2018

Caso: IRS su interessi di un mutuo (copertura di cash flow hedge) – 5/6

Rilevazione interessi passivi al 31/12/2018

Periodo 1/7/2018 – 31/12/2018 → Euribor 6 mesi: 1%

Interessi da corrispondere pari ad **euro 5.000** ($500.000 * 2\% * 6/12$)

Scrittura contabile:

<i>Interessi passivi su mutuo (voce C.17)</i>	a	<i>Banca</i>		5.000
---	---	--------------	--	-------

Descrizione: pagamento interessi passivi su mutuo al 31 dicembre 2018

Contestualmente la società rileva gli effetti dello strumento finanziario derivato di copertura pagando alla banca il tasso fisso per **euro 10.000** ($500.000 * 4\% * 6/12$) e incassando l'Euribor a 6 mesi +1% per **euro 5.000** ($500.000 * 2\% * 6/12$) per un netto di **euro 5.000** (euro 10.000 – euro 5.00).

Scrittura contabile:

<i>Strumenti fin. derivati pass. (B.3)</i>	a	<i>Banca</i>		5.000
--	---	--------------	--	-------

Descrizione: regolamento finanziario dell'IRS al 31 dicembre 2018

Scrittura contabile:

<i>Interessi passivi su mutuo (C.17)</i>	a			5.000
		<i>Credito per imposte anticipate</i>		1.000
		<i>Ris. cop. flussi fin. (A VII)</i>		4.000

Descrizione: rilascio della Riserva flussi finanziari a Conto economico al 31 dicembre 2018

Caso: IRS su interessi di un mutuo (copertura di cash flow hedge) – 6/6

Rilevazione *fair value* IRS al 31/12/2018

In sede di redazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2018, l'impresa Alfa riceve dalla banca la comunicazione del **mark to market** dello strumento finanziario che è negativo per **euro 9.000**:

Scrittura contabile:

<i>Strumenti fin. derivati pass.</i>	<i>a</i>	<i>Riserva di copertura di flussi finanziari</i>		250
<i>Riserva di cop. di flussi finanz</i>	<i>a</i>	<i>Crediti per Imposte anticipate</i>		60

Stato patrimoniale al 31/12/2018

Dare		Avere
C) Crediti		 A) Patrimonio netto
CII.5-ter) Imposte anticipate	2.480	AVII) Riserva copertura flussi finanziari (6.640)
		B) Fondi per rischi ed oneri
		B.3) Strumenti fin. derivati passivi 9.000
		D) Debiti
		4) Debiti vs banche 500.000

Conto economico al 31/12/2018

Dare		Avere
C) Proventi e oneri finanziari		
C.17) Interessi e altri oneri finanziari	(20.000)	

Caso: copertura del rischio di cambio – 1/4

In data 30 giugno 2017 viene stipulato un **contratto di vendita a termine di \$ 100.000** con scadenza 30 giugno 2018 per mitigare il rischio di cambio rinveniente dal flusso di dollari generato da una fattura attiva di pari importo (che si prevede di incassare il 30 giugno 2018).

Le assunzioni sottese sono le seguenti:

	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018
Cambio a pronti	1,10	1,00	1,35
Cambio a termine (30.06.2018)	1,30	1,25	1,35

Con tale operazione la società ha fissato il cambio della vendita a 1,30 (cambio a termine al 30/6/2018 a prescindere da quello che si registrerà alla data dell'incasso).

Il *fair value* dello strumento finanziario derivato di copertura alle diverse date risulta essere:

	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018
Nominale	0	-3.077	2.849

Non viene rilevata la fiscalità differita.

Caso: copertura del rischio di cambio – 2/4

30.06.2017 → NESSUNA RILEVAZIONE INIZIALE (il *fair value* è pari a zero)

31.12.2017: Rilevazione del *fair value* del derivato

Scrittura contabile:

Riserva per operazioni di copertura [A)VII] a Strum. Finanziari pass. [B.3] | 3.077
Descrizione: rilevazione del fair value del derivato al 31 dicembre 2017

Stato patrimoniale al 31/12/2017

Dare

Avere

		A) Patrimonio netto
		AVII) Riserva per operazioni di copertua (3.077)
		B) Fondi per rischi ed oneri
		B.3) Strumenti fin. derivati passivi 3.077

Caso: copertura del rischio di cambio – 3/4

30.06.2018: Viene emessa e incassata la fattura attiva per \$100.000. Sempre alla stessa data viene regolato lo strumento finanziario derivato

Scrittura contabile per adeguamento del fair value dello strumento finanziario derivato:

<i>Strumenti fin.ri derivati pass. [B.3]</i>	<i>a</i>	<i>Riserva per operazioni di copertura [A)VII]</i>	3.077		5.926
<i>Strumenti fin.ri derivati att. [C)III.5]</i>			2.849		

Scrittura contabile per emissione fattura (cambio a pronti al 30/6/2018):

<i>Crediti vs Clienti [C)II.1]</i>	<i>a</i>	<i>Ricavi per la vendita[A)1]</i>	74.074		74.074
------------------------------------	----------	-----------------------------------	--------	--	--------

Scrittura contabile per rigiro riserva (pari alla differenza tra cambio a pronti al 30/6/2018 (1,35) e il cambio di copertura (1,30):

<i>Riserva per operazioni di copertura [A)VII]</i>	<i>a</i>	<i>Ricavi per la vendita[A)1]</i>	2.849		2.849
--	----------	-----------------------------------	-------	--	-------

Scrittura contabile per regolamento strumento finanziario:

<i>Depositi bancari e postali [C)IV]</i>	<i>a</i>	<i>Strum. fin.ri derivati att. [C)III.5]</i>	2.849		2.849
--	----------	--	-------	--	-------

Incasso fattura:

<i>Depositi bancari e postali [C)IV]</i>	<i>a</i>	<i>Crediti vs Clienti [C)II.1]</i>	2.849		74.074		74.074
--	----------	------------------------------------	-------	--	--------	--	--------

Caso: copertura del rischio di cambio – 4/4

Stato patrimoniale al 30/06/2018

Dare		Avere
	A) Patrimonio netto	
	AIV) Utile (perdita) d'esercizio	76.923

Conto economico al 30/06/2018

Dare		Avere
	A)1) Ricavi delle vendite	76.923
	Voce 21: Utile d'esercizio	79.923

Caso: Vendita a termine di bene (contratto forward) – 1/2

Una società copre una **vendita altamente probabile** nel mese di febbraio 2018 e al fine di coprirsi dal rischio di una riduzione del prezzo dell'argento, sottoscrive un contratto *forward* per la vendita di 1 milione di onces di argento al prezzo prefissato di Euro 18,22. Il contratto *forward* scade il 28 febbraio 2018 data in cui è prevista la vendita.

La società designa il contratto *forward* nella sua interezza quale strumento di copertura della vendita programmata altamente probabile. Le assunzioni sottese sono le seguenti:

Date	Prezzo spot	Prezzo forward	FV derivato
30.09.2017	17,70	18,22	0
31.12.2017	17,30	17,55	659.727
28.02.2018	16,90	16,90	1.323.265

Per semplicità si omette la rilevazione della fiscalità differita.

31.12.2017 -> Scrittura contabile per rilevazione del *fair value del derivato*

Strumenti fin.ri derivati att. [C]III.5] a Riserva per operazioni di copertura [A]VII] 659.727 | 659.727

Stato patrimoniale al 31/12/2017

Dare		Avere
C)Attivo circolante		A) Patrimonio netto
III.5) Strumenti finanziari attivi	659.727	AVII) Riserva per operazioni di copertura 659.727

I derivati per le «micro imprese»

Il principio contabile OIC 32 dedica un'apposita sezione alla contabilizzazione dei derivati per le imprese di cui all'art. 2435-ter c.c. (cd. *micro imprese*).

Si definiscono *micro imprese* le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **Euro 175.000**;
- 2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: **Euro 350.000**;
- 3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**.

Gli strumenti finanziari derivati sono da considerarsi operazioni «fuori bilancio»: non è prevista una iniziale contabilizzazione alla data in cui, per effetto della sottoscrizione del contratto, si divenga soggetti ai relativi obblighi e diritti.

L'OIC 32 prescrive la contabilizzazione di un fondo per rischi e oneri. Pertanto, occorrerà effettuare accantonamenti a tale fondo qualora emergano dei differenziali negativi alla fine dell'esercizio rispetto al valore iniziale dello strumento derivato. Non si potrà mai procedere alla contabilizzazione di differenziali positivi non realizzati!

Trattamento fiscale dei derivati: aspetti generali (1/2)

Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati è disciplinato dal novellato **art. 112 del TUIR**.

Le modifiche alla disciplina tributaria sono state apportate per effetto **dell'art. 13-bis del DL 244/2016** («Decreto Milleproroghe 2017»).

I punti cardine della nuova normativa fiscale applicabile ai derivati sono i seguenti:

- **Clausola di invarianza finanziaria**: dall'attuazione delle nuove disposizioni sul bilancio introdotte dal D.Lgs. 139/2015 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Ridefinizione della rubrica dell'art. 112 del TUIR**: viene eliminato il riferimento alla definizione «fuori bilancio» con la conseguente sostituzione della rubrica stessa in «strumenti finanziari derivati».
- **Rilevanza fiscale delle componenti valutative**: introdotto un criterio generale di rilevanza delle componenti valutative imputate a conto economico derivanti dagli strumenti finanziari derivati in virtù del «principio di derivazione rafforzata».
- **Decorrenza delle nuove disposizioni fiscali**: per le componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (per i componenti già rilevati continuano ad applicarsi le regole previgenti).
- **Disciplina speciale per le micro imprese**: prevista una differente disciplina per le micro imprese sostanzialmente allineata a quella previgente.

Riepilogo delle regole fiscali generali applicabili ai «derivati»

Rapporto con la disciplina civilistica	Rilevanza fiscale dei componenti reddituali	La finalità di copertura
Piena rilevanza alle definizioni contenute nel codice civile e nell'OIC 32, anche con riferimento alla nozione di «copertura» (in precedenza veniva fornita una definizione «fiscale»)	Piena rilevanza dei componenti, anche valutativi, iscritti al conto economico in base alla corretta applicazione dei principi contabili (senza limitazioni)	La finalità di copertura di uno strumento finanziario ai sensi dell'art. 112 del TUIR può essere attestata, oltre che da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento, anche con la rilevazione dello strumento di copertura nel primo bilancio successivo alla negoziazione
Treatment tributario differenziato in funzione delle caratteristiche del derivato	Treatment fiscale differenziato in funzione della tipologia di «copertura»	Derivati «di copertura»
Il trattamento fiscale è differenziato a seconda che trattasi di derivati «speculativi» o derivati «di copertura». A tal fine vale la prima iscrizione nel bilancio d'esercizio	Il trattamento fiscale è differenziato a seconda della tipologia di copertura: «copertura dei flussi di <i>fair value</i> » e «copertura dei flussi finanziari»	Rilevano ai fini fiscali solo le imputazioni al conto economico secondo un principio di simmetria contabile e fiscale tra sottostante e strumento di copertura. Nel caso di «piena efficacia» della copertura il risultato fiscale rimane inalterato.

Il trattamento fiscale dei derivati «speculativi»

I co. 2 e 3 dell'art. 112 del TUIR sanciscono, per i derivati speculativi, i seguenti principi:

- la piena rilevanza dei differenziali positivi e negativi derivanti dalla valutazione effettuata alla chiusura dell'esercizio (co. 2);
- con riferimento ai soggetti *OIC adopter* e *IAS adopter*, non vi sono limiti per la rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito enunciati nel co. 3;
- la limitazione alla deducibilità dei componenti negativi di reddito è declinata come segue (co. 3): i componenti non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente ed il corrispondente **valore alla data di chiusura dell'esercizio**. Per la determinazione del valore alla fine dell'esercizio vengono forniti i seguenti criteri:
 - a) Contratti a termine negoziati: ultima quotazione dell'esercizio;
 - b) Contratti di compravendita di titoli negoziati: prezzo dell'ultimo giorno dell'esercizio o media aritmetica dei prezzi dell'ultimo mese;
 - c) Contratti di compravendita di valute: tasso di cambio a pronti o a termine;
 - d) Altri casi: valore normale ai sensi del co. 4 dell'art. 9 del TUIR.

Le limitazioni recate dal co. 3 non operano, mentre, per converso, spiegano piena efficacia per le micro imprese.

Derivati «speculativi»: regime transitorio

Con riguardo i derivati speculativi esistenti antecedentemente al 2016 (operazioni «fuori bilancio»), l'art. 13-bis del DL 244/2016 prevede al co. 5 uno specifico regime transitorio, riservato ai soggetti OIC *adopter*, che prevede:

- in generale, un **principio di continuità** nella determinazione del risultato fiscale secondo le disposizioni previgenti; in pratica, continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente art. 112 del TUIR;
- con riferimento particolare agli strumenti derivati di natura **speculativa**:
 - ✓ per quelli in essere nell'esercizio in corso al 31.12.2015, ma **non iscritti** nel relativo bilancio, la rilevanza fiscale al momento del realizzo (la tassazione del plusvalore o la deduzione fiscale del minusvalore avviene solo **al momento del realizzo**, comportando una tassazione od una deducibilità rinviata anche in relazione ai componenti da valutazione che comunque sono indicati nel Conto economico);
 - ✓ per quelli in essere nell'esercizio in corso al 31.12.2015, ma **iscritti** nel relativo bilancio, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 112 del TUIR nella previgente formulazione (rimangono ad esempio ferme le limitazioni alla deducibilità dei componenti negativi di reddito delineate dal co. 3).

Il trattamento fiscale dei derivati «di copertura»

Il trattamento fiscale dei derivati «di copertura» è contenuto nei co. 4 - 6 del novellato art. 112 del TUIR.

Principio generale: la finalità o meno di copertura di uno strumento finanziario derivato deve essere delineata in funzione della definizione contenuta nell'OIC 32 (rinvio ai principi contabili).

Una volta definito lo strumento derivato di copertura secondo quanto previsto dal co. 6 (che di fatto richiama i principi contabili adottati), il co. 4 disciplina il c.d. «**principio di simmetria**», in base al quale lo strumento di copertura segue il trattamento fiscale dello strumento coperto (sottostante).

Ad esempio, quindi, laddove uno strumento di copertura sia attivato in relazione ad un sottostante quale una partecipazione (in regime PEX), la cui valutazione in bilancio deve essere sterilizzata fini fiscali, il risultato di segno contrario del derivato dovrà formare oggetto di apposita variazione in dichiarazione dei redditi. Per converso, laddove la svalutazione o la rivalutazione di un sottostante rilevi ai fini fiscali, anche il risultato valutativo del derivato dovrà seguire il medesimo trattamento tributario (es. partecipazioni e obbligazioni iscritte nel circolante, obbligazioni immobilizzate, ecc.).

Derivati «di copertura»: regime transitorio

Con riferimento ai derivati di copertura in essere antecedentemente al bilancio di esercizio relativo al 2016, il DL 244/2016 non ha previsto una disciplina transitoria.

Conseguentemente, per effetto della prima iscrizione in bilancio degli strumenti derivati di copertura potrebbe generarsi, in relazione all'ipotesi di un sottostante la cui svalutazione ha rilevato ai fini fiscali in periodi di imposta precedenti, una tassazione del componente determinato in base al *fair value* nei precedenti periodi di imposta, a meno che, in sede di determinazione del reddito di impresa dei periodi di imposta precedenti, non sia stato seguito un approccio orientato a quanto previsto dall'art. 109 co. 3 del TUIR (tassazione di ricavi e altri proventi anche se non imputati al CE).

In altri termini, laddove si fosse seguito il combinato disposto del co. 4 dell'art. 112 del TUIR in coerenza con quanto previsto dal menzionato co. 3 dell'art. 109, l'assenza di una disciplina transitoria non produrrebbe effetti sostanziali da un punto di vista fiscale, in quanto, evidentemente, il componente positivo avrebbe già concorso alla formazione del reddito di impresa.

Con riferimento al trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati iscritti in bilancio e posti a copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi non dovrebbero sussistere particolari problematiche di diritto transitorio.

- La norma contenuta nell'art. 112 co. 5 del TUIR prevede che i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione/regolamento dello strumento derivato di copertura concorrono a formare il reddito secondo il medesimo criterio di imputazione dei componenti reddituali del sottostante.
- Ad esempio, i componenti reddituali scaturenti dalla contabilizzazione di un IRS sottoscritto a fronte di un finanziamento bancario, rilevano in occasione della loro imputazione a conto economico che avviene in corrispondenza dell'imputazione a conto economico degli interessi passivi sul finanziamento bancario.
- Pertanto, poiché la rilevazione dello strumento di copertura in questione avviene mediante l'iscrizione di una **Riserva di *cash flow hedge***, la rilevanza fiscale si avrà soltanto allorché la Riserva viene rilasciata a conto economico.

Dette regole valgono sia in relazione alla applicazione del periodo transitorio, che nel caso di applicazione a regime della norma

Ai fini ACE la Riserva di *cash flow hedge* (positiva o negativa) NON rileva

Esempio su trattamento fiscale

Una società stipula nel 2017 un derivato per la copertura del *fair value* del magazzino contro il rischio di variazioni di prezzo.

Al 31 dicembre 2017 si decide di **non** considerare da un punto di vista «contabile» il derivato di copertura per l'assenza di adeguata documentazione.

Si supponga che il derivato è minusvalente al 31 dicembre 2017. Ne deriva che:

- ✓ Il *fair value* negativo del derivato è imputato a conto economico (Svalutazione: voce D);
- ✓ Il *fair value* (positivo) del magazzino NON può essere contabilizzato in quanto il derivato non è considerato di copertura (non vige il principio di simmetria);
- ✓ Il conto economico è penalizzato dal *fair value* negativo del derivato e non può beneficiare del *fair value* positivo sul magazzino;
- ✓ Ai fini fiscali il *fair value* del derivato è deducibile senza limitazioni.

Nel caso contrario (derivato plusvalente) il *fair value* del derivato risulta imponibile mentre il minusvalore del magazzino andrebbe contabilizzato civilisticamente e potrebbe essere dedotto per i principi di cui all'art. 92 del TUIR).

Nel caso in cui il derivato fosse designato come di copertura, si avrebbe la rilevanza civilistica e fiscale del *fair value* del magazzino (che prevarrebbe anche sulla valutazione secondo i principi di valutazione tradizionali del magazzino).

Micro imprese: trattamento fiscale

Le regole fiscali applicabili alla Micro- Imprese possono essere così sintetizzate:

- Nel caso di strumenti finanziari speculativi, le componenti valutative positive rileveranno fiscalmente in base all'art. 9 del TUIR mentre quelle valutative negative rileveranno nei limiti dell'co. 3 dell'art. 112 del TUIR.
- Nel caso di strumenti finanziari derivati di copertura, si applicano in toto le disposizioni di cui ai co. 4 e 5 dell'art. 112 del TUIR.

Tre considerazioni finali

La normativa fiscale è strettamente legata al trattamento civilistico dei derivati nel bilancio d'esercizio (derivazione «molto» rafforzata)

Bisogna conoscere molto bene la normativa civilistica sui derivati (se si sbagliano le registrazioni contabili si generano conseguenze fiscali)

La modalità di contabilizzazione «di copertura» va attentamente verificata nei presupposti per evitare possibili contestazioni fiscali. In casi di incertezze è preferibile non applicarla (ma una volta applicata può cessare solo se viene meno la relazione economica)

ATTENZIONE: non fare arbitraggi fiscali tra i metodi di contabilizzazione!!

**Vi ringrazio per
l'attenzione !**

mi trovate qui:

paolo.nagar@studiopirola.com